



Avv. Giulia Pettinacci  
NOTAIO

REPERTORIO N. 360

RACCOLTA N. 281

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "CON  
NOI (ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE)"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre  
alle ore diciotto e minuti cinquanta.

-(27-10-2020 ore 18:50)-

In Assisi, Santa Maria Degli angeli, presso lo studio  
notarile posto in via Ermini snc.

Avanti a me **Dottoressa Giulia Pettinacci, Notaio in Assisi,**  
ed iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia.

**E' COMPARSO**

- il signor **STERLINI ANTONELLO**, nato ad Assisi il 18 gennaio  
1962, domiciliato per la carica in Assisi (PG), frazione  
Santa Maria degli Angeli, via Risorgimento n.2, il quale  
interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per  
conto dell'Associazione denominata:

**"CON NOI (ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE)"**, con sede in  
Assisi, Frazione Santa Maria degli Angeli, via Risorgimento  
n.2 , codice fiscale n. 94050740540, Organizzazione Non  
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), iscritta al Registro  
Regionale delle organizzazioni del volontariato - Settore  
Attività sociali - al n.243, ai sensi della Legge Regionale  
25 maggio 1994 n. 15, nella sua qualità di Presidente della  
medesima, nominato con verbale del Consiglio Direttivo del 15  
Aprile 2019, con tutti i poteri come spettantigli in virtù  
del vigente Statuto.

Detto comparente, cittadino italiano, **della cui identità  
personale io Notaio sono certa**, con il presente atto mi  
richiede di ricevere in forma pubblica **il verbale di  
assemblea** degli associati della suddetta Associazione,  
riuniti in **sede straordinaria** e in **seconda convocazione** in  
questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare  
sull'argomento di cui in appresso.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo il presente  
verbale, con il quale do atto di quanto segue:

- a norma dell'art. 28 dell'attuale Statuto **assume la  
Presidenza dell'assemblea straordinaria** il signor **Sterlini  
Antonello**, il quale accerta e constata quanto segue:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata  
con avviso di convocazione affisso presso la sede sociale  
secondo quanto stabilito dall'art.25 del vigente statuto e  
dal Codice Civile;

- che sono presenti, in proprio i seguenti associati, nonché  
membri del Consiglio Direttivo, nelle persone dei signori

- esso stesso, quale Presidente;
- Lucaroni Fausto, in qualità di Segretario;
- Panzolini Serenella, in qualità di Vice Presidente;
- Fongo Giuseppina, quale Consigliere;
- Pizzuto Paola, quale Consigliere;

Registrato

a Perugia,

il 26 novembre 2020

n. 22824

Serie 1T

pagati € 245,00

- Ballarani Marilena, quale Consigliere;-----
- Rosati Fortunato, quale Consigliere;-----
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione all'intervento in assemblea dei presenti;-----
- che, pertanto, l'assemblea è da intendersi regolarmente costituita, non essendoci in seconda convocazione un quorum costitutivo da rispettare, come stabilito dall'art. 21 del vigente statuto.-----

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea atta a deliberare sull'argomento posto **all'ordine del giorno** contenuto nell'avviso di convocazione e del seguente tenore letterale:--

**1) Adeguamento dello statuto dell'associazione al nuovo Codice del Terzo Settore.**-----

Il Presidente, prendendo la parola, passa a trattare l'unico argomento posto all'ordine del giorno, propone all'assemblea di adottare un nuovo statuto composto da n. 31 (trentuno) articoli, modificando ed integrando l'attuale di modo da adeguarlo alla normativa portata dal c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017); tale allineamento risulta indispensabile per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che costituisce un requisito fondamentale per l'Associazione onde continuare a svolgere la propria attività.-----

Pertanto lo stesso illustra compiutamente gli aggiornamenti statutari che a tal fine sarebbe opportuno introdurre ritenuti necessari per rendere più compiuto ed armonico l'articolato statutario, anche con riordinamento, frazionamento ed accorpamento dei vigenti articoli statutari.-

Il Presidente passa quindi a leggere il nuovo statuto dell'Associazione contenente le modifiche proposte.-----

L'assemblea, dopo animata discussione, ritenendosi sufficientemente informata, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,-----

**DELIBERA:**-----

- 1) di approvare tutte le modifiche e le integrazioni dello statuto secondo le modalità prospettate dal Presidente;-----
- 2) di adottare ed approvare pertanto il nuovo statuto che, composto di n. 31 articoli, nel nuovo testo firmato dal comparente insieme a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera " A ", per formarne parte integrante e sostanziale;-----
- 3) di dare mandato al Presidente dell'assemblea per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche necessarie per la legale validità della presente deliberazione, con facoltà di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità.-----

Non essendovi altro da trattare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore

dici  
Le  
dell  
Omes  
dal  
Il p  
regi  
117/  
Il c  
info  
in n  
auto  
comu  
conn  
Rich  
da  
rico  
Atto  
dire  
per  
minu  
FIRM  
ANTO  
GIUL

dicinove e minuti dieci.-----  
Le spese del presente atto e conseguenti restano a carico  
dell'Associazione.-----

Omissa la lettura degli allegati per espressa dispensa datami  
dal comparente.-----

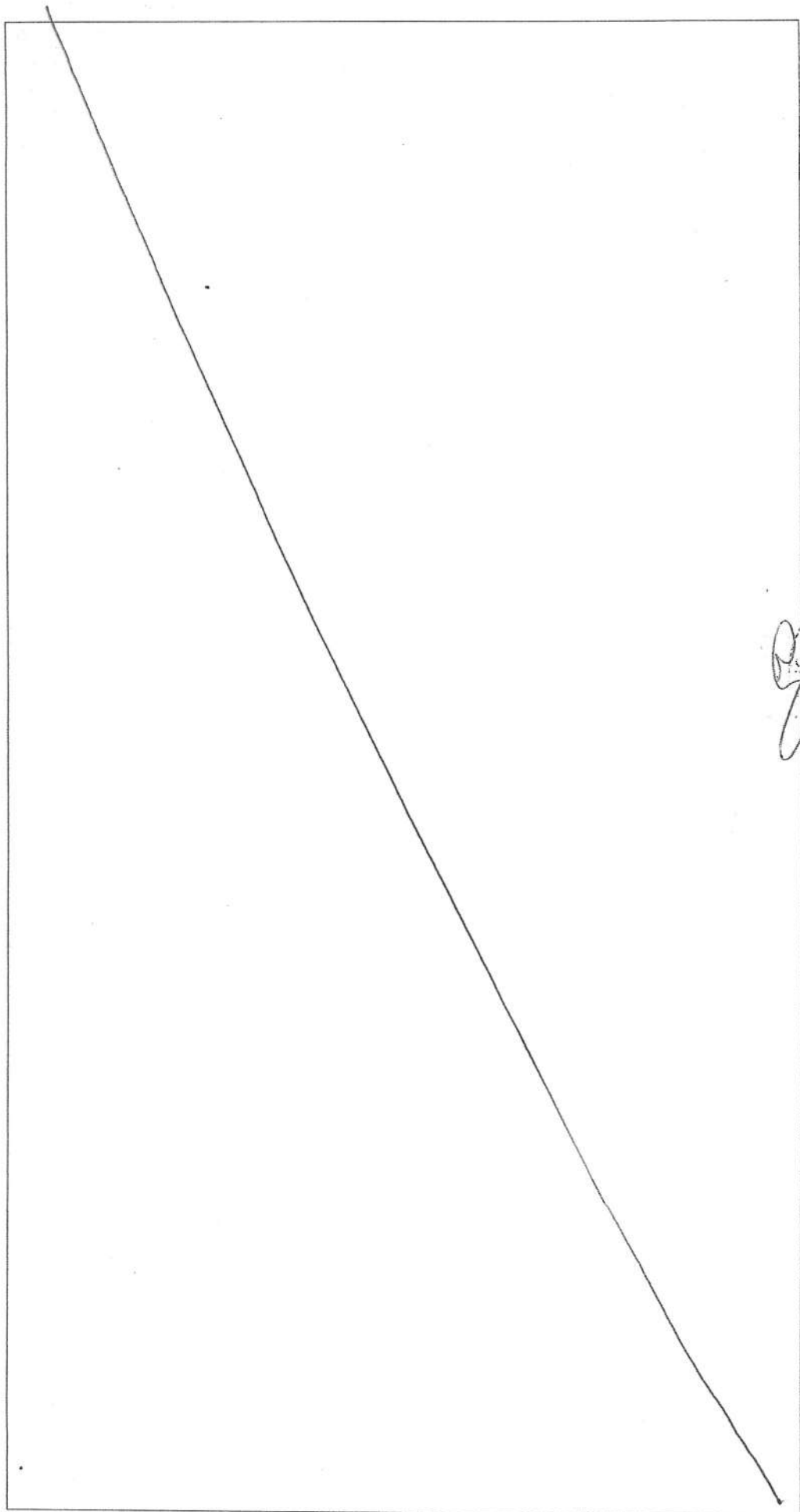
Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di  
registro ai sensi dell' art. 82, 3° e 5° comma, del D.Lgs.  
117/2017.

Il comparente dichiara di aver ricevuto dal Notaio rogante le  
informazioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice  
in materia di protezione dei dati personali) e consente ed  
autorizza il trattamento dei dati personali, la loro  
comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze  
connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Richiesto di quanto sopra io Notaio ricevo il presente atto,  
da me letto al comparente, il quale lo approva,  
riconoscendolo conforme alla sua volontà.-----

Atto in parte scritto da persona di mia fiducia sotto la mia  
direzione ed in minima parte di mio pugno su due fogli  
per sei pagine e sottoscritto alle ore diciannove e  
minuti dieci (19:10)-----

FIRMATO:-----  
ANTONELLO STERLINI-----  
GIULIA PETTINACCI-----



**STATI**

**COSTI**

**ART.**

E' c

117/1

succo

(ASSO

VOLOI

**ART.**

L'As

degl

inde

dell

sezi

La

ordi

pres

**ART.**

L'

con

suiss

E'

avan

o

coll

soci

scio

Gli

escl

isti

**ART.**

L'As

util

favo

avva

dei

asso

In f

supp

prog

loro

L'as

svil

prom

dell

Prem

- 1

gest

avan



**STATUTO della Associazione "CON NOI (ASSOCIAZIONE PER LE CURE  
-----PALLIATIVE) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"-----**

**COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE-----**

**ART. 1) COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "CON NOI (ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla denominata. "CON NOI ODV".-----

**ART. 2) SEDE LEGALE-----**

L'Associazione ha sede legale in Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli, via Risorgimento n.2 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.-----

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.-----

**ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI-----**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed apconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.-----

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

**ART. 4) FINALITA'-----**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nonché di operatori professionali qualificati.-----

In particolare l'Associazione ha lo scopo di occuparsi del supporto e della gestione dei pazienti con malattia attiva, progressiva e avanzata, la cui prognosi è limitata, e dei loro familiari.-----

L'associazione si prefigge di favorire lo studio, lo sviluppo, la ricerca e la cultura delle Cure Palliative, di promuovere la formazione, finalizzata agli scopi dell'Associazione, di personale di tutte le discipline utili.-  
Premesso che:-----

- la Medicina Palliativa si occupa dello studio e della gestione del paziente con malattia attiva, progressiva e avanzata, e la cui prognosi è limitata;-----

- il fulcro dell'assistenza è la qualità della vita ed è quindi rivolta ai malati terminali colpiti da patologie quali cancro, aids, gravi malattie neurologiche, malattie cardiache e respiratorie, croniche e incurabili;-----

- detti malati presentano un'ampia gamma di problemi e difficoltà di pertinenza di aree diverse ma sempre interconnesse, difficoltà funzionali, sintomi fisici, difficoltà psicologiche, problemi spirituali, perdita della dignità, alle quali si aggiungono le problematiche materiali e logistiche della famiglia;-----

- le cure palliative sono per definizione multidisciplinari e sono svolte da équipes parimenti multidisciplinari in due ambiti integrabili:-----

-- a domicilio, secondo i principi della "ospedalizzazione domiciliare";-----

-- in strutture residenziali non ospedaliere dette "hospice", in base al modello anglosassone consolidato da anni;-----

- la struttura ospedaliera, destinata a malati acuti e mirata essenzialmente alla diagnosi e alla guarigione, oggi è in ogni senso inadeguata alle esigenze dei malati terminali, che necessitano di ogni tipo di assistenza e di accudimento completamente diversi.-----

Tutto ciò premesso la presente associazione ha lo scopo di realizzare le attività di seguito indicate.-----

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs n. 117/2017, in particolare:-----

\* supporta le strutture pubbliche e private attualmente esistenti per l'assistenza domiciliare ai malati terminali che si trovino nelle situazione sopra descritte;-----

\* diffonde la conoscenza e la cultura delle Cure Palliative tra la popolazione del territorio comprensoriale e di tutta la regione Umbria, sensibilizzando ed informando i cittadini attraverso i mezzi di comunicazione (carta stampata, radio e TV, web) e convegni;-----

\*intende ottimizzare i livelli di assistenza domiciliare e residenziale (Hospice) ai malati terminali, con la collaborazione di operatori professionali e volontari che saranno questi ultimi formati per svolgere i compiti di accompagnamento e accudimento:-----

ACCOMPAGNAMENTO comprende tutte quelle attività svolte al fianco degli ammalati e delle famiglie, nelle quali è preponderante il rapporto umano, l'affetto e la comunicazione;

ACCUDIMENTO è comprensivo di tutte le attività che, seppur non di tipo medico o infermieristico, hanno a che vedere con il rapporto fisico del malato, con le sue funzioni vitali, con la sua malattia;-----

\* potrà comunque compiere tutti gli atti e le attività ritenute necessarie od utili al raggiungimento dei suoi

scopi, nel rispetto delle leggi vigenti;-----  
\* l'Associazione intende collaborare con altre associazioni  
od enti aventi scopi e finalità affini allo spirito della  
stessa.-----

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6  
del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed  
integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da  
quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali  
alle attività di interesse generale esercitate, secondo  
criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato  
nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad  
individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di  
cui al comma precedente.-----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice  
del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi,  
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e  
contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare  
le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei  
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti  
con i sostenitori e con il pubblico.-----

#### **SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO**

##### **ART. 5) VOLONTARI**

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività  
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri  
associati per il perseguimento dei fini istituzionali.-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,  
per il tramite dell'associazione, attività in favore della  
comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il  
proprio tempo e le proprie capacità.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun  
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere  
rimborsate dall'associazione le spese effettivamente  
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti  
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da  
apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.  
Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.-----

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli  
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento  
dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità  
civile verso terzi.-----

##### **ART. 6) LAVORO RETRIBUITO**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi  
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,  
esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare  
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o  
specializzare l'attività svolta. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati  
nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per  
cento) del numero dei volontari conformemente a quanto  
stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.-----

**ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI-----**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:-----

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;-
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.-----

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.-----

**ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI-----**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.-----

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. -----

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. -----

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.-----

**ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO-----**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:-----

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. -----

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.----

#### **ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA-----**

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.-----

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.-----

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.-----

#### **ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO-----**

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.-----

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.-----

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.-----

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:-----

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;-----

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.---

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva

convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.-----

**ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**-----

Gli organi dell'Associazione sono:-----

- L'Assemblea dei Soci;-----
- Il Consiglio Direttivo;-----
- Il Presidente;-----
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.-----

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

**ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA**-----

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.-----

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017-----

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:-----

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;-----
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;-----
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;-----
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;-----
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.-----

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:-----

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;-----
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.-----

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti

all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.-----

**ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI**-----

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.-----

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.-----

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.-----

**ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE DELL' ASSEMBLEA SOCI**-----

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.-----

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.-----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.-----

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.-----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.-----

**ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO**-----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.-----

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.-----

**ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sei ed un massimo di dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.-----

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.-----

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e/o il Tesoriere.-----

**ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.-----

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.-----

**ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**-----

Il Consiglio Direttivo : -----

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; -----

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; --

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; -----

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; -----

f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);-----

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;-----

h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto

alle attività di interesse generale;-----  
i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;-----  
j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.-----

**ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO-----**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.-----

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.-----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.-----

**ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE-----**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.-----

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.-----

**ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE-----**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.-----

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.-----

**ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO-----**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due

supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. -  
L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel  
suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.----  
L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico  
conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del  
D.Lgs. n. 117/2017.-----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica  
l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le  
categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice  
Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti  
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di Controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul  
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con  
riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora  
applicabili, nonché sull'assetto organizzativo,  
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;--

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia  
nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei  
conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore  
legale iscritto nell'apposito registro;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle  
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni,  
assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i  
relativi membri sono rieleggibili.-----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si  
rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs.  
n. 117/2017-----

#### PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

#### **ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**-----

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è  
costituito: -----

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà  
dell'Associazione;-----

eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di  
bilancio;.Le risorse economiche dell'Associazione sono  
costituite da:-----

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e  
straordinari degli associati;-----

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti  
diversi;-----

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi  
internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni  
pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e  
documentate attività o progetti;-----

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare  
di proprietà dell'Associazione;-----

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;--

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;-----

g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;-----

h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.-----

#### **ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA-----**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.-----

#### **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO-----**

#### **ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI-----**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: -----

\*Libro degli associati;-----

\*Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----

\*Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;-----

\*Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----

\*Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.---

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.-----

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.-----

#### **ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE-----**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e

degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.-----  
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-----

**ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**-----

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.-----

**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**-----

**ART. 29) LO SCIoglimento**-----

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.-----

**ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**-----

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.-----

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.-----

**DISPOSIZIONI FINALI**-----

**ART. 31) RINVIO E NORME TRANSITORIE**-----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché nel regime transitorio d'istituzione del Registro Unico degli enti del Terzo Settore, le norme in materia di Onlus con particolare riferimento al D.lgs 460/2017. -----

In considerazione dei termini imposti dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore- Decreto Legislativo 117/2017, le norme del presente statuto imposte dal citato

Decr  
norm  
266/  
loro  
iscr  
Assi  
FIRM  
ANTO  
GIUI

Decreto Legislativo e attualmente incompatibili con la normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato (legge 266/91) e in materia di Onlus (D.Lgs.460/1997) produrranno la loro efficacia a partire dalla data di operatività e di iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.---

Assisi, Santa Maria degli Angeli, lì 27 ottobre 2020.-----

FIRMATO:-----

ANTONELLO STERLINI-----

GIULIA PETTINACCI-----

Copia fotostatica conforme all'originale che si

compone di n. quattro fogli per n. sedici

facciate che si rilascia per uso di parte

Assisi, lì 14 dicembre 2020

Dott.ssa GIULIA PETTINACCI - Notaio

